

## **Oggetto n. 6718**

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali". (Delibera di Giunta n. 969 del 25-06-2018)

Dopo l'articolo xxx è aggiunto il seguente:

### **“Articolo xxx**

#### **Disposizioni in materia di qualità dell'aria**

1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.
2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo 3 giorni di superamento continuativo.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.

## **RELAZIONE**

La disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria per allineare le disposizioni regionali in materia di qualità dell'aria con quelle dell'accordo di bacino padano del 2017, stipulato con le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto e con il Ministero dell'ambiente in ordine alle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 che saranno previste a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Con la disposizione di cui al comma 2 si prevede un rafforzamento delle misure emergenziali attualmente vigenti previste dalle disposizioni regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 che troveranno applicazione dopo 3 giorni di superamento continuativo anziché dopo 4. Inoltre, viene prevista l'immediata applicazione delle misure emergenziali di secondo livello.

Con la disposizione di cui al comma 3 si prevede un rafforzamento delle misure limitative della circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria durante le domeniche ecologiche. Attualmente tali limitazioni sono obbligatorie solo 1 domenica al mese, con la disposizione in esame le limitazioni diventano obbligatorie per 2 domeniche al mese.

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente articolo non contiene disposizioni regolative e tecniche aventi riflessi finanziari per il bilancio regionale.

## **Oggetto n. 6718**

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali". (Delibera di Giunta n. 969 del 25-06-2018)

Dopo l'articolo xxx è aggiunto il seguente:

### **“Articolo xxx**

#### **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni di cui all'articolo xx e all'articolo xx entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul BURERT.

## **RELAZIONE**

Le misure di tutela della qualità dell'aria contenute negli articoli richiamati dalla disposizione necessitano di immediata applicazione in quanto trovano applicazione nella stagione autunno-inverno.

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente articolo non contiene disposizioni regolative e tecniche aventi riflessi finanziari per il bilancio regionale.